

La Procura Generale dello Sport presso il CONI come strumento per la difesa dell'Etica nello Sport*

1. Dall'Etica aristotelica all'Etica Pubblica - 2. Lo sport e i suoi valori - 3. I valori dello sport di fronte al mondo che cambia - 4. Le sfide dello sport moderno - 5. L'evoluzione del presidio di legalità attraverso il sistema di giustizia del C.O.N.I. - 6. Il ruolo della Procura Generale dello Sport - 7. Perché un Prefetto a capo della Procura generale dello sport? - 8. Conclusioni

1. Dall'Etica aristotelica all'Etica Pubblica

Aristotele, in <<Analitici Secondi>>, utilizza l'espressione <<*ethiké theoria*>> per riferirsi a quella parte della filosofia che studia da un lato la complessiva condotta umana e dall'altro i criteri che consentono di attribuire una valutazione ai singoli comportamenti, alle scelte e ai risultati che ne conseguono.

L'Etica così intesa, quindi, ha un duplice intento:

- a) descrivere condotte e comportamenti degli uomini, così da dedurne i cc.dd. <<usi e costumi>> adottati in una determinata società in una specifica epoca;
- b) valutare e orientare tali condotte e comportamenti, alla luce di valori o criteri di riferimento adottati in maniera diffusa e largamente condivisa nel contesto socio-storico-culturale esaminato.

In altre parole, l'Etica descrive l'esistente, lo valuta e – all'occorrenza – lo sottopone ad un vaglio critico finalizzato a orientarlo verso il bene, verso condotte e comportamenti migliori rispetto a quelli esistenti.

Ma Aristotele ci soccorre e ci guida ulteriormente, nella difficile definizione dell'Etica, con un passo di un altro suo celebre scritto, l'<<*Etica Nicomachea*>>:

<<Dato che la virtù (*arete*) è di due tipi, dianoetica ed etica, la virtù dianoetica in genere nasce e si sviluppa a partire dall'insegnamento, ragione per cui ha bisogno di esperienza e di tempo; la virtù etica (*ethike*) deriva dall'abitudine (*ethos*), da cui ha tratto anche il nome, con una piccola modificazione del termine *ethos*>> (Etica Nicomachea, II, 1103a, 15-20)

La virtù può essere intesa come il funzionamento di ogni aspetto del nostro essere individui, attraverso le nostre funzioni vitali, tra le quali Aristotele attribuisce particolare importanza all'Anima, l'organo più importante per la filosofia greca, che oggi possiamo identificare laicamente nel cervello e – per estensione - nella Ragione.

Ecco, dunque, che il filosofo greco individua due tipi di funzionamento, una doppia natura, della virtù della nostra Ragione:

- la Dianoetica (la Ragione speculativa) riferita all'educazione, alla conoscenza, all'arte, all'esperienza accumulata nel trascorrere del tempo;
- l'Etica (*ethiké* – la Ragione pratica), derivante dal comportamento ripetuto che si fa prassi comune condivisa e sistemica, *ethos*, quindi Etica.

Il termine Etica trova, ora, un uso non solo filosofico, ma anche più diffuso e quotidiano.

Il termine *ethos*, infatti, trova diverse traduzioni e plurimi significati: innanzitutto quello di abitudine, consuetudine, costume; può, però, riferirsi anche al carattere o all'indole della persona; infine, seppur limitatamente, può essere utilizzato per riferirsi al rifugio, alla tana e, estensivamente, alla dimora, fonte di rassicurante protezione.

L'Etica, intesa attraverso questa molteplicità di significati, assume una dimensione personale, che ha a che fare con l'identità del soggetto agente, con le sue abitudini che ne forgiavano il carattere individuale. Ma l'Etica riguarda anche una dimensione intersoggettiva, che deriva dallo spazio abitato all'interno del quale preesistono altri usi e costumi che, per definirci parte di quello spazio abitato, non possiamo che condividere.

L'Etica, quindi, come <<dimora sociale>> che fornisce risposte in termini di abitudini e azioni a fronte di domande costituite da situazioni problematiche che ciascuno si trova ad affrontare nel corso della vita.

Ma se così è, la parola Etica confina in maniera assai prossima con le parole Politica e Diritto, determinando una confluenza di termini che evocano la necessità di organizzare lo spazio abitato attraverso istituzioni e leggi, così da costituire un ordinamento governato da un'Etica Pubblica, fattore che – impersonato dalle Istituzioni largamente intese, statali o comunque riferibili ad un ordinamento riconosciuto – orienta il comportamento di ogni individuo che si senta cittadino e/o parte di uno specifico ordinamento.

In tal senso, il consolidamento di un comportamento che si è fatto abitudine e consuetudine si trasforma in norma che riassume il costume condiviso, lo sublima in una forma specifica e universale che deve essere rispettata, eseguita e la cui violazione prevede una sanzione.

L'Etica Pubblica - usualmente nella dottrina giuridica, ma anche nella comune esperienza quotidiana - viene fatta coincidere con il corretto comportamento di chi ricopre una funzione pubblica e con l'integrità delle istituzioni al cui interno i funzionari operano. E se questo vale per lo Stato in misura preminente, non esime qualsivoglia altra struttura ordinamentale (e chiunque operi all'interno di essa) dal dover svolgere il proprio ruolo con criteri di imparzialità e integrità.

In qualsiasi formazione sociale organizzata, istituzioni imparziali e funzionali sono un pre-requisito per la tenuta etica, che si rafforza attraverso una diffusa cultura della legalità, a sua volta fondamento della certezza del diritto che determina la libertà - personale, istituzionale, politica in senso lato - attraverso il diffuso rispetto delle regole.

Scriveva Piero Calamandrei nel 1944, preparando un volume sul tema del rapporto tra libertà e legalità, che non riuscì a completare:

<<La legalità è condizione di libertà, perché solo la legalità assicura, nel modo meno imperfetto possibile, quella certezza del diritto senza la quale praticamente non può sussistere libertà politica. Certezza del diritto, cioè certezza dei limiti entro i quali si estende la libertà dell'altro: certezza del diritto, ossia possibilità pratica per ciascuno di conoscere, prima di agire, quali sono le azioni legittime e quelle vietate, cioè quali sono le azioni che egli può compiere per esercitare la sua libertà senza violare insieme la libertà altrui. Affinché il cittadino, al momento di agire, possa conoscere quali sono i limiti entro i quali deve contenere la sua azione, bisogna che all'attività concreta del singolo preesista la norma alla quale egli deve conformare la sua condotta: bisogna, in altre parole, che la regola dell'agire sia già stata dettata in anticipo in vista dell'azione futura e possibile, in modo che la regola dell'agire preesista in astratto alla azione concreta>>

come riporta a pagina 11 una raccolta di scritti dedicata Calamandrei, dal titolo <<Non c'è libertà senza legalità>>, pubblicata nel 2013 da Laterza.

Queste parole non avevano, ovviamente, come riferimento il mondo dello sport ma lo Stato e il suo buon funzionamento. Ma se quello dello sport è un ordinamento e se tale ordinamento possiede un suo apparato di regole e norme, le parole del Calamandrei – *mutatis mutandi* - ben possono applicarsi anche al diritto sportivo e al suo sistema di giustizia.

Il principio di legalità afferma il primato della norma nella individuazione delle funzioni e dei compiti delle Istituzioni e nella attribuzione dei poteri necessari a svolgere tali funzioni: nessun potere può, infatti, essere esercitato senza una attribuzione formale che ne determini anche i limiti. Ma Legalità significa anche il diffuso rispetto delle regole, oggettivamente in relazione al tasso di rispetto di esse, soggettivamente in merito alla propensione individuale o sociale al rispetto di esse.

Il diffuso, elevato e individualmente accettato rispetto delle regole contribuisce a creare quella c.d. cultura della legalità che deve essere promossa soprattutto con politiche concrete, e non solo sterilmente affermata.

Il rispetto delle regole non può essere ottenuto, infatti, con la sola deterrenza o con la *moral suasion* affermata e non corrispondente a comportamenti coerenti di chi lo afferma e – apparentemente – lo promuove.

Occorre la diffusa percezione e convinzione che quel rispetto è utile ai singoli e alla società, con un approccio laico che si fonda sul diritto, sull'integrità delle istituzioni e di chi le incarna, le rappresenta e le fa funzionare, non necessariamente sconfinando in una tensione morale di indignazione civica che possa sfociare in un deteriore moralismo, ma - al contrario - attuando comportamenti concreti che inducano il cittadino – o l'appartenente ad un qualsiasi ordinamento giuridicamente organizzato – a fare propria la cultura della legalità perché la vede quotidianamente non solo affermata, ma praticata in modo attivo ed efficace.

2. Lo sport e i suoi valori

L'appartenenza e la partecipazione al mondo dello sport ufficiale non costituisce un diritto, bensì un privilegio che si acquisisce su base volontaria attraverso il tesseramento, che costituisce, a tutti gli effetti, un patto contrattuale attraverso il quale, tra l'altro, si accettano i principi, le regole e i vincoli che definiscono l'ordinamento sportivo che, come tale, può definire obblighi, limitazioni, prescrizioni o divieti.

Il mondo dello sport, che permea ormai la civiltà contemporanea, come frutto della rivoluzione industriale e della modernità, oggi vive rinnovate spinte al cambiamento, che possono essere positive ma anche foriere di rischi, se non governate ma solo subite.

Lo sport è un fenomeno collettivo e condiviso a livello planetario, e nel nostro tempo ha assunto una rilevanza nuova e mai conosciuta prima.

Esso è sicuramente portatore di valori e influenze positive per la società; come ha felicemente affermato Papa Francesco nel suo discorso ai membri del Comitato Olimpico Europeo, il 23 novembre 2013:

<<La pratica sportiva, infatti, stimola a un sano superamento di sé stessi e dei propri egoismi, allena allo spirito di sacrificio e, se ben impostato, favorisce la lealtà nei rapporti interpersonali, l'amicizia, il rispetto delle regole>>.

Lo sport è ormai un fenomeno che fa parte integrante della cultura contemporanea, un fattore di civiltà che influenza gli stili e le scelte di vita di una molteplicità di persone, poiché il valore universalmente riconosciuto dello sport, la sua forza simbolica, le sue potenzialità educative e formative, sono un patrimonio ormai largamente condiviso.

Lo sport moderno nasce contestualmente alla rivoluzione industriale, e ha trovato nei cambiamenti sociali, politici e economici occorsi durante questa svolta epocale della storia - che ha modificato radicalmente molti paradigmi culturali che sembravano immutabili - un terreno favorevole per la sua affermazione a livello globale. Lo sport come lo intendiamo oggi è una conseguenza della modernità, di cui – peraltro – è diventato un simbolo.

Oggi la società sta nuovamente vivendo cambiamenti epocali, nel passaggio dal paradigma industriale a quello digitale, così come stanno profondamente cambiando molti degli equilibri economici e dei rapporti tra gli Stati: lo sport - in quanto fenomeno sociale influenzato inevitabilmente dal contesto circostante - sta a sua volta profondamente cambiando, subendo anche forti pressioni e tentativi di condizionamento.

L'auspicio è che lo sport sappia gestire e indirizzare virtuosamente il cambiamento, e non semplicemente subirlo passivamente – o peggio esserne travolto, tradendo la propria natura – riscoprendo, mantenendo ben presenti e riaffermando con ancora maggior forza i suoi principi fondanti, validi nell'antichità così come nel mondo

moderno: essere esperienza di educazione, promozione e crescita armonica dell'essere umano, senza secondi fini e senza piegarsi ad interessi di parte di qualsivoglia natura.

Papa Giovanni Paolo II, durante l'Omelia in occasione del Giubileo degli sportivi il 12 aprile 1984, ha affermato:

<<Lo sport è gioia di vivere, gioco, festa, e come tale va valorizzato e forse riscattato [...] dagli eccessi del tecnicismo e dal professionismo mediante il recupero della sua gratuità, della sua capacità di stringere vincoli di amicizia, di favorire il dialogo e l'apertura degli uni verso gli altri, come espressione della ricchezza dell'essere, ben più valida e apprezzabile dell'avere, e quindi ben al di sopra delle dure leggi della produzione e del consumo e di ogni altra considerazione puramente utilitaristica e edonistica della vita>>.

La parola “sport” è relativamente recente, ma deriva dalla più antica espressione francese *desporter* o *se desporter* - a sua volta mutuata dal latino *de(s)portare* – che significa divertimento/divertirsi. In epoca moderna l'espressione più antica ed elegante fu modificata, abbreviandola nel termine sport, termine pressoché intraducibile e pertanto divenuto ben presto internazionalmente diffuso, da allora usato per descrivere la moltitudine di attività fisiche che appassionano atleti, aspiranti tali e semplici spettatori.

Nei periodi storici precedenti, il concetto di sport non era ancora riconosciuto nell'accezione moderna, ma l'attività che oggi definiamo sportiva esisteva, benché rapportata e adeguata alla cultura locale di appartenenza e a specifiche finalità. Lo sport moderno, invece, è andato oltre i confini nazionali e culturali, ha perso qualsiasi connotato utilitaristico, strumentale ad altre finalità ed è diventato parte integrante di quasi tutte le culture, annullando diversità e specificità.

Si tratta di un processo avviatosi già dal Sedicesimo e dal Diciassettesimo secolo, anni in cui molte attività sportive praticate nel mondo occidentale – sebbene non tutte – si slegarono dal contesto culturale e religioso in cui erano precedentemente inserite.

Contestualmente, si è avviato un processo di istituzionalizzazione, professionalizzazione e commercializzazione, tuttora in continua evoluzione.

In generale, lo sport moderno può essere fatto risalire a due ben precisi filoni culturali, sociali e filantropici: da un lato i giochi e le competizioni codificate nelle scuole pubbliche inglesi sin dalla prima metà del Diciannovesimo secolo; dall'altro gli esercizi motori, di ginnastica e di sviluppo armonico del corpo ideati in conseguenza del movimento di riforma pedagogica del Filantropismo, strutturatisi in particolare in Svezia.

Alla fine del Diciannovesimo secolo, Pierre de Coubertin ebbe l'intuizione di unificare le diverse tradizioni attraverso la (ri)nascita dell'Idea Olimpica: egli nutriva l'ambizione di creare un programma pedagogico globale, indirizzato alle giovani generazioni di tutto il mondo, promuovendo – attraverso lo sport e ispirandosi alla cultura ellenistica - l'educazione alla pace, alla democrazia, alla cultura dell'incontro e alla ricerca dell'umana perfezione. Per diffondere l'Idea Olimpica, de Coubertin fece nascere (o, meglio, rinascere) le Olimpiadi, non solo con l'obiettivo di promuovere lo sport e le competizioni, ma anche con il fine di celebrare la nobiltà e la bellezza dell'umanità. Il motto olimpico <<*citius, altius, fortius*>> (più veloce, più alto, più forte) – che de Coubertin aveva ripreso dal predicatore domenicano francese Henri Didon – si riferiva non soltanto all'eccellenza della prestazione fisica ed atletica, ma anche all'eccellenza umana in generale, ragione per cui – come nell'antichità classica - le esibizioni delle arti, della musica e della poesia erano considerate, a loro volta, parte integrante dei Giochi, in una visione dell'Olimpismo decisamente laica, benché ritualizzata e idealmente ispirata al punto che lui stesso esplicitamente la definì *religio athletae*.

Date le premesse, e alla luce dell'Olimpismo e della sua evoluzione storico/sociale, lo sport può essere definito come un'attività fisica in movimento, individuale o di gruppo, di carattere ludico e competitivo, codificata attraverso un

sistema di regole, che genera una prestazione confrontabile con altre in condizioni di pari opportunità.

3. I valori dello sport di fronte al mondo che cambia

Ma lo sport moderno non può esistere senza un complesso contesto organizzato che necessita di supporto esterno – costituito, per esempio, dai volontari, dal supporto dalle istituzioni pubbliche, dai finanziamenti privati attraverso donazioni o sponsorizzazioni, dagli utenti che acquisteranno i biglietti, gli articoli di merchandising o gli abbonamenti ai canali tematici televisivi.

Questa intrinseca debolezza gestionale, questa permanente fragilità economica (almeno potenziale) determina la possibilità che – in determinate circostanze - il sistema sportivo possa divenire disponibile a piegarsi a finalità ideologiche, politiche o economiche estranee agli stessi valori dello sport, perché altrimenti non sarebbe in grado di garantirsi le risorse necessarie per la propria sopravvivenza.

La dipendenza strutturale del sistema sportivo sopra descritta non è necessariamente un aspetto negativo, poiché lo sport può, comunque, perseguire finalità che sono eticamente accettabili o anche profondamente umane.

Lo sport, nell'antichità ma ancor più in epoca moderna, è fondato su un presupposto iniziale: la collaborazione e l'accordo sulle regole costitutive. Il termine competizione richiama proprio a questo, derivando da due parole latine *com* (con) e *petere* ("fare con forza"). I partecipanti alla gara <<si sforzano insieme>> per dare il meglio. E così lo sport aiuta la persona a crescere, a diventare uomo e cittadino, poiché in grado di costruire un ambiente nel quale libertà e responsabilità, creatività e rispetto delle regole, divertimento e serietà convivono e interagiscono.

Negli ultimi anni si è posta particolare attenzione al concetto di *fair play* nello sport, che viene onorato non solo quando si rispettano formalmente le regole, ma anche – e soprattutto – quando si osservano comportamenti corretti e rispettosi nei confronti

dei propri avversari, così che ciascun contendente possa impegnarsi liberamente nel gioco. Una cosa è rispettare le regole del gioco per evitare di essere sanzionati dall'arbitro o squalificati per una violazione del regolamento, altra cosa è essere attenti e rispettosi dell'avversario e della sua libertà, indipendentemente da qualsivoglia ricaduta di tipo "regolamentare". Fare questo comporta il non usare strategie nascoste, come può essere il ricorso al doping, o avvantaggiarsi scorrettamente sugli avversari.

L'attività sportiva:

<<deve essere occasione ineludibile per praticare le virtù umane della solidarietà, della lealtà, del corretto comportamento e rispetto per gli altri, per coloro che vanno visti come competitori e non come avversari o rivali>>

ha detto Papa Giovanni Paolo II nel suo discorso ai giocatori della Nazionale di calcio del Messico, il 3 febbraio 1984, venuti a Roma per disputare un incontro amichevole con quella italiana.

Attraverso il rispetto di queste regole non scritte, lo sport può puntare più in alto, superando l'obiettivo della vittoria, ricercando lo sviluppo della persona all'interno di una comunità fatta di compagni di squadra e avversari e diventare fonte di etica pubblica, un'opportunità di educazione per tutta la società.

Lo sviluppo armonioso della persona, infatti, deve essere sempre una priorità di tutti coloro che operano nel mondo dello sport, soprattutto per coloro che rivestono incarichi di responsabilità.

Ma lo sport dei nostri tempi sta anche vivendo nuove sfide particolarmente serie. I soggetti coinvolti negli eventi sportivi – atleti, spettatori, media, business manager, politici – spingono verso performance sportive sempre migliori e non si accontentano del bel gioco, pretendendo dai propri beniamini la vittoria, anche a tutti i costi, cosicché la pressione sugli atleti e sui dirigenti sportivi - già forte per definizione - è divenuta ora ancor maggiore, con la conseguenza che si cerca di percorrere tutte le strade possibili per migliorare le prestazioni, anche in modi moralmente dubbi o illeciti.

4. Le sfide dello sport moderno

Le sfide più attuali che il mondo dello sport si trova oggi a dover fronteggiare riguardano:

1) Lo svilimento del corpo: se da un lato l'attività sportiva ha la finalità di sviluppare positivamente e far vivere armonicamente la propria corporeità, se piegato a logiche di competizione esasperata o di interesse può divenire un contesto nel quale il corpo umano viene ridotto allo stato di oggetto o vissuto solo materialmente. Per tale ragione, non solo le degenerazioni finalizzate a ottenere dal corpo prestazioni innaturali, ma anche gli sport che causano inevitabilmente dei danni al corpo umano, sono attualmente, eticamente messi in discussione.

2) Il ricorso al doping: questa pratica amplifica antiche e complesse problematiche morali, poiché è una pratica che non corrisponde ai valori di salvaguardia della salute e di gioco leale. Esso rappresenta un esempio chiarissimo di perseguimento della vittoria a tutti i costi, in violazione delle regole costitutive dello sport, determinandone una corruzione morale e materiale. Per combattere il doping e sostenere il *fair play*, il gioco pulito nelle competizioni sportive, servono sforzi internazionali concreti e coordinati, poiché non basta appellarsi al senso di responsabilità individuale. Servono istituzioni sportive serie e credibili, e un movimento di opinione diffuso cui tutti i soggetti che esercitano un'influenza significativa sullo sport, come i media, la finanza e la politica, diano il proprio contributo.

3) La corruzione: al pari del doping, la corruzione può portare lo sport alla rovina, poiché essa sfrutta il senso di competizione dei giocatori e degli spettatori, che vengono però deliberatamente truffati e ingannati alterando la competizione sportiva, regola base di ogni competizione. La corruzione, peraltro, può non riguardare soltanto un singolo evento sportivo, ma è una piaga

che può diffondersi anche alle politiche sportive e determinare una graduale disaffezione del pubblico e minare la credibilità dello sport nel suo complesso, delle sue regole e delle sue istituzioni.

4) I tifosi e gli spettatori: il ruolo del pubblico durante le attività sportive è particolarmente importante, poiché il suo agire come fosse un corpo unico può esercitare uno stimolo e un supporto determinante in favore degli atleti. Tuttavia, il ruolo del pubblico nello sport può anche essere ambiguo o, addirittura, negativo: ciò avviene quando gli spettatori insultano i giocatori avversari, i loro tifosi e gli arbitri o quando le azioni collettive del pubblico vengono piegate, influenzate o occultamente strumentalizzate da portatori di interessi diversi e particolari, quando non addirittura criminali. Le squadre, le associazioni e le federazioni sportive hanno la responsabilità di assicurare che il comportamento degli spettatori rispetti la dignità di tutte le persone che partecipano o assistono a un evento sportivo e che gli spettatori stessi siano protetti dai facinorosi e/o dai criminali.

Lo sport, sano e pulito, aderente allo spirito Olimpico e alle sue regole, è e deve essere al servizio della persona, in favore del suo sviluppo integrale, poiché quando lo sport è vissuto nel rispetto delle regole e della dignità della persona - libero dal pervasivo condizionamento di interessi economici, mediatici o politici - esso diventa autentico modello di vita e di libertà, generatore di cultura dell'incontro, della pace, dell'inclusione e – in ultima analisi – di etica pubblica.

5. L'evoluzione del presidio di legalità attraverso il sistema di giustizia del C.O.N.I.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) è ben consapevole di questo contesto e, per tale motivo, già nel 2012 ha istituito il Garante del Codice di Comportamento Sportivo, che adotta istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del Codice e segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta

violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare. Tutto questo, ovviamente, fermi restando i poteri di controllo del C.O.N.I. stesso, che ha deliberato, contestualmente, l'adozione del Codice di Comportamento Sportivo nel quale sono indicati e specificati i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del C.O.N.I., delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.

Il Codice di Comportamento sportivo enuncia una serie di principi molto importanti:

- Osservanza della disciplina sportiva;
- Principio di lealtà;
- Divieto di alterazione dei risultati sportivi;
- Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute;
- Principio di non violenza;
- Principio di non discriminazione;
- Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione;
- Doveri di riservatezza;
- Principio di imparzialità;
- Prevenzione dei conflitti di interessi;
- Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi;
- Doveri di collaborazione,

facendo obbligo alle Federazioni e agli altri Organismi che governano gli ambiti sportivi ad ogni livello, di integrare, con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti, in relazione al proprio specifico ambito di attività nell'ambito di ciascun settore sportivo.

Nel 2014 il C.O.N.I., due anni dopo l'istituzione del Garante del Codice di Comportamento Sportivo, ha, poi, introdotto significativi cambiamenti in tema di giustizia sportiva, attraverso l'approvazione dei Principi di Giustizia Sportiva e del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, prevedendo e normando numerose novità in tema di procedimenti di giustizia.

Innanzitutto, sono stati recepiti gli indirizzi e i principi introdotti nell'ambito della Giustizia ordinaria, e in particolare:

- parità delle parti;
- contraddittorio;
- giusto processo;
- ragionevole durata;
- motivazione delle decisioni;
- pubblicità delle decisioni;
- forma redazionale chiara e sintetica;
- doppio grado di giudizio sia in sede sportiva sia in sede disciplinare, patrimoniale, amministrativa;
- vaglio finale in diritto,

e introdotti nuovi istituti di garanzia in sede di giudizio sportivo:

- applicazione delle sanzioni su richiesta;
- adozione provvedimenti cautelari;
- intervento del terzo;
- contributo di accesso alla giustizia;
- gratuito patrocinio;
- sanzioni per la lite temeraria;
- obbligo dell'assistenza tecnica innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport;
- chiarezza di rapporti con la giustizia ordinaria statale, pur nel rispetto della reciproca autonomia;

- stringenti termini di indagine e processuali, pena l'estinzione del procedimento.

L'istituzione della Procura Generale dello Sport è una delle novità derivanti dalla riforma del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., perfettamente coerente con questo quadro di evoluzione giuridica e socio-culturale.

Istituita presso il C.O.N.I. in posizione di autonomia e indipendenza allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, la Procura Generale dello Sport coordina e vigila le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procura Federali, coopera con esse per assicurare la piena osservanza dell'ordinamento sportivo, coopera con i Procuratori Federali al fine di assicurare la completezza e la tempestività delle rispettive indagini. Inoltre, ha la facoltà di proporre ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport; di impugnare davanti al suddetto Collegio la dichiarazione di estinzione del giudizio disciplinare; di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per la discussione dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

Oltre che dal Procuratore Generale dello Sport, la Procura Generale dello Sport è composta dai Procuratori Nazionali dello Sport nominati, allo stato, dal Presidente del C.O.N.I. su proposta del Procuratore Generale dello Sport in numero non superiore a trenta.

Ai fini del tema trattato dal presente scritto, è opportuno soffermarsi su alcuni aspetti specifici del ruolo della Procura Generale dello Sport.

Come detto, ai sensi dello Statuto del C.O.N.I., la Procura Generale dello Sport ha il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali.

Il Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia sportiva dinanzi alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e al Collegio di Garanzia dello Sport e,

conseguentemente, anche i rapporti tra la Procura Generale dello Sport e le Procure Federali, nell'ottica della cooperazione e leale collaborazione.

Si tratta di concetti non in antitesi, ma complementari e finalizzati a raggiungere l'obiettivo di un ordinato andamento dell'attività federale, di un equilibrio tra le parti e di una ragionevole durata del processo, nel superiore interesse della giustizia sportiva e, conseguentemente, del regolare svolgimento delle competizioni sportive.

6. Il ruolo della Procura Generale dello Sport

Compito specifico e qualificante della Procura Generale dello Sport - che l'ordinamento sportivo colloca in posizione di sovraordinazione rispetto alle Procure Federali - è, pertanto, quello codificato dall'art. 12 *quater* dello Statuto del C.O.N.I., e cioè quello di <<coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali>>, allo <<scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo>>.

Queste funzioni di coordinamento e vigilanza, in virtù delle quali la Procura Generale dello Sport ha l'obbligo di rendere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una apposita relazione annuale al Presidente del C.O.N.I., si traducono in una serie di attività che sono indicate dallo stesso art. 12 *quater* dello Statuto C.O.N.I., in combinato disposto con gli artt. 51 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. stesso.

Tali funzioni consistono in primo luogo:

- nella cooperazione con le Procure Federali - in spirito di leale collaborazione - al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; tale attività, in concreto, può estrinsecarsi nell'invito rivolto al Procuratore Federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici;
- nella adozione di linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine;

- nella facoltà di riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti;
- nell'attività di raccordo tra le Procure Federali e la Procura Antidoping del C.O.N.I., in caso di conflitti di competenza.

A queste attività, più propriamente attinenti alle funzioni di coordinamento, se ne affiancano di ulteriori, attraverso le quali anche la vigilanza si concretizza in funzioni integrative o anche sostitutive di quelle esercitate dalle Procure Federali.

Ci si riferisce a:

- la facoltà di disporre l'avocazione dell'attività inquirente non ancora conclusa nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, ovvero qualora emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole;
- l'applicazione di Procuratori Nazionali nelle Procure Federali, non solo nei casi in cui è disposta l'avocazione, ma anche, ai sensi dell'art. 52 del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., su richiesta del Procuratore Federale interessato, se sussistono carenze di organico ovvero per specifiche esigenze investigative o processuali o per la trattazione di affari di particolare complessità o che necessitino di competenze tecniche (ad esempio in campo economico-finanziario) non presenti tra quelle possedute dalla Procura federale; in tale ultimo caso, il Procuratore Nazionale viene applicato in co-assegnazione con il Procuratore Federale).

Inoltre, sempre nel presupposto delle funzioni conferite, per le motivazioni precedentemente esposte, la Procura Generale dello Sport:

- concede, su richiesta della Procura Federale, la 1^a e la 2^a proroga ai termini per le indagini;

- si esprime sull'intendimento di archiviazione, proposto dalla Procura Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore;
- si esprime, entro tre giorni dalla ricezione, sull'istanza di astensione del Procuratore Federale, proposta qualora esistano gravi ragioni di convenienza.

Al fine di garantire l'efficace esercizio delle attività di vigilanza e di coordinamento della Procura Generale dello Sport, questa deve istituire e custodire, anche con modalità informatiche, il Registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite, il Registro generale dei procedimenti in corso e il Casellario delle condanne e sanzioni sportive.

Nel Registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite sono inserite, in ordine cronologico, dai Procuratori Federali e dalle Segreterie delle Procure Federali, le notizie di illecito comunque pervenute alle Procure Federali o da queste raccolte, anche attraverso il monitoraggio delle agenzie stampa. Non costituiscono mai notizie di illecito le informazioni pervenute in forma anonima, a meno che non siano circostanziate. Se connesse e/o collegate con un procedimento iscritto nello Scadenario, il Procuratore Federale o la Segreteria dell'Ufficio del Procuratore Federale provvede al caricamento della notizia nel procedimento corrispondente. LE notizie possono costituire avvio del procedimento.

Il Registro generale dei procedimenti in corso si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti, relativamente a:

1. relazioni periodiche inviate dal Procuratore Federale;
2. notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore

- Federale e comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore Federale;
3. istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore Federale;
 4. determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore Federale;
 5. atti relativi alle attività della Procura Federale;
 6. atti relativi alle attività della Procura Generale dello Sport;
 7. atti relativi alle attività degli Organi di Giustizia federali;
 8. atti relativi alle attività del Collegio di Garanzia dello Sport.

Ciascuna sezione è articolata per numero identificativo di procedimento, al cui interno sono annotati, in ordine cronologico, i singoli atti.

Il Casellario delle condanne e sanzioni sportive, infine, è articolato in base alla denominazione del soggetto, fisico o giuridico, cui è stata inflitta una condanna da parte degli Organi del sistema della giustizia sportiva o il procedimento nei cui confronti è stato definito con l'applicazione consensuale di sanzioni, con o senza incolpazione.

Il C.O.N.I. predispone la Piattaforma Informatica per la gestione dei registri e del Casellario.

Come anzidetto, la Procura Generale dello Sport possiede anche attribuzioni requirenti esclusive, che riguardano il giudizio avanti il Collegio di Garanzia dello Sport.

L'art. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., infatti, attribuisce alle parti, ma anche alla Procura Generale dello Sport la facoltà di proporre ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, oltre a quella di intervenire in ogni udienza fissata per la discussione delle controversie delle quali è investito il suddetto organismo, parallelamente alla Federazione Sportiva interessata.

La disposizione, invero, non chiarisce anche la natura e gli eventuali limiti di tale impugnazione, tuttavia la giurisprudenza del medesimo Collegio ha, nel tempo, chiarito il perimetro dell'esercizio di tali facoltà.

Innanzitutto, è stato escluso che la facoltà di proporre ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport sia condizionata dalle disposizioni che disciplinano i poteri di azione delle Procure Federali.

Infatti, se è pur vero che l'art. 44 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. assegna a ciascuna Procura Federale il potere di <<esercitare in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione>>, esso lo fa riferendosi al momento di avvio del procedimento disciplinare, attraverso il deferimento e, quindi, all'instaurazione del giudizio di primo grado.

Questa previsione che riguarda i poteri delle Procure federali, tuttavia, non comporta una limitazione o esclusione del potere di azione della Procura Generale dello Sport innanzi al Collegio di Garanzia.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha, peraltro, precisato chiaramente che:

<<Non si può (...) obiettare di eccentricità la soluzione che infine ammette sia il Procuratore Federale che la Procura Generale dello Sport ad adire questo Collegio>> (decisione Sezione II n. 25/2016).

Il riconoscimento in via esclusiva alla Procura Federale del potere di esercitare l'azione disciplinare trova, infatti, una attenuazione nel potere di avocazione, riconosciuto dall'art. 51, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., in capo alla Procura Generale dello Sport, in conformità all'art. 12 *quater*, comma 4, dello Statuto C.O.N.I., nonché nei casi di applicazione disciplinati dal già citato art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ne deriva che nel sistema che si ricava dallo Statuto del C.O.N.I. e dal suo Codice di Giustizia Sportiva, alla Procura Generale dello Sport è stato assegnato, con

l'art. 54, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il potere di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, allo scopo di assicurare la legalità dell'ordinamento sportivo, per sostenere, anche nell'ultimo grado di giudizio, le ragioni già sostenute dalla Procura Federale in ambito federale, o dalla sola Procura Generale in caso di avocazione.

Ma, in considerazione di queste riflessioni, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto, altresì, che la Procura Generale dello Sport possa agire davanti ad esso avverso le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ordinamento federale, non solo in modo congiunto con le Procure Federali - come è accaduto in numerosi casi - ma anche in via del tutto autonoma e senza tener conto della circostanza che la Procura Federale, risultata soccombente nel giudizio endofederale, abbia o meno avanzato ricorso al citato Collegio di Garanzia.

Nell'ottica del ruolo attribuito alla Procura Generale dello Sport dal legislatore sportivo, infatti, questa può pacificamente avere interesse ad ottenere da parte del Collegio di Garanzia una pronuncia definitiva sulla vicenda oggetto del giudizio federale, al fine di assicurare comunque la legalità dell'ordinamento sportivo.

Tale potere di azione in capo alla Procura Generale dello Sport nulla ha a che fare con il ricorso nell'interesse della Legge *ex art.* 363 c.p.c., ma costituisce una impugnazione finalizzata ad ottenere una decisione con effetti cassatori del provvedimento impugnato, del tutto in linea con i principi generali dell'ordinamento sportivo fondanti il sistema della giustizia sportiva, improntati alla concretezza che, nell'ambito della giustizia sportiva, diventa principio di effettività.

Il fine ultimo della giustizia sportiva, infatti, è quello di garantire che l'attività dei tesserati e degli affiliati sia coerente con i principi, le regole e le prassi vigenti in seno all'ordinamento sportivo, cioè con la sua Etica.

La riforma della giustizia sportiva del 2014 colloca la Procura Generale dello Sport nel ruolo di strumento per la piena attuazione del principio di effettività, in tutte le fasi del procedimento di giustizia sportiva e proprio per tale ragione il Collegio di

Garanzia dello Sport si è pronunciato anche per l'ammissibilità del ricorso da parte della sola Procura Generale dello Sport anche in mancanza di una formale soccombenza della Procura Federale.

In quest'ultimo caso, tuttavia, l'impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia non può avere finalità cassatoria della decisione impugnata, ma diventa mero strumento per ottenere una pronuncia del Collegio di Garanzia, nell'interesse dell'ordinamento sportivo, affinché vengano affermati i principi di diritto ai quali avrebbero dovuto attenersi (e dovranno attenersi in futuro) i giudici endofederali.

L'orientamento giurisprudenziale altro non fa che confermare la *ratio* della riforma della giustizia sportiva, che consente alla Procura Generale dello Sport sia di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti delle Procure federali - e di essere in alcuni casi anche parte del giudizio - sia di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia a tutela della legalità dell'ordinamento sportivo, per ottenere comunque una pronuncia sulla questione da parte dell'organo di ultimo istanza della giustizia sportiva, pur con i limiti di un ricorso di natura non cassatoria, anche nel caso in cui sia mancata una formale soccombenza della Procura nel giudizio e pure la parte soccombente non abbia proposto ricorso nei termini previsto.

In questo caso, infatti - e contrariamente all'ipotesi di ricorso derivante da soccombenza - ben può farsi riferimento a quanto prescritto dall'art. 363 c.p.c. il quale dispone che, <<Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi...>>. Peraltro, il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.

Unico limite alla possibilità per il Collegio di Garanzia di interessarsi delle questioni sollevate in un giudizio di tale natura è costituito dal fatto che la decisione

non potrà determinare la cassazione delle decisioni adottate dai giudici federali, essendo tali decisioni in conseguenza della mancata tempestiva impugnazione da parte del soggetto soccombente, ormai costituenti giudicato.

La Procura Generale dello Sport, quindi, agisce nell'ottica della difesa dell'etica nello sport, non solo in relazione a specifici procedimenti, ma anche in generale, soprattutto nella dinamica del rapporto con il Collegio di Garanzia dello Sport che costituisce l'altro organismo innovativo e qualificante della riforma della giustizia sportiva.

La Procura Generale dello Sport esercita, poi, il suo ruolo di salvaguardia dell'etica anche attraverso attività diverse da quelle inquirenti e requirenti e dalla partecipazione ai giudizi innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, raccordandosi con altri Enti e Agenzie, con la finalità di favorire l'individuazione delle violazioni disciplinari e degli illeciti sportivi.

Lo ha fatto, ad esempio, in relazione ad un Protocollo d'intesa, sottoscritto tra il CONI / Procura Generale dello Sport e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzato ad uno scambio di dati idoneo ad identificare i nominativi di tesserati resisi eventualmente responsabili di violazioni disciplinari sportive, anche in carenza di un corrispondente procedimento aperto innanzi alla giustizia ordinaria per il reato di frode sportiva, obiettivo raggiunto l'8 ottobre 2020.

La Procura Generale dello Sport ha posto in essere anche concrete azioni finalizzate all'adozione e all'effettiva attuazione di concrete *Safeguarding Policies*, cioè politiche di salvaguardia degli atleti, minori e non, dalle azioni di abuso e molestia, di bullismo e *cyberbullismo*, discriminazione e in generale di sopraffazione, favorendo iniziative condivise ed allargate a tutte le Federazioni, finalizzate alla sensibilizzazione del mondo dello sport nel suo complesso su questi temi.

La Procura Generale dello Sport intende il proprio ruolo anche in termini di proposta di adeguamenti normativi finalizzati al miglior funzionamento del sistema di

giustizia sportiva, pur nel pieno rispetto delle prerogative degli organismi di governo del C.O.N.I..

Nel corso del 2019, ad esempio, la Procura Generale dello Sport ha presentato una proposta di modifica all'art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva, recante <<Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione>>, attraverso la quale la possibilità di patteggiare la sanzione potesse essere esclusa anche in caso di episodi per abusi e/o violenze sessuali, bullismo e discriminazione razziale, ipotesi ora contemplata, nel testo in vigore, solo per i casi gravi di violenza fisica. L'opportunità di tale proposta, peraltro, è testimoniata dalla circostanza che una previsione analoga è stata introdotta nel nuovo Codice di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Sempre in tema di applicazione consensuale di sanzioni, la Procura Generale dello Sport ha segnalato anche una proposta di modifica dell'art. 28 del Codice della Giustizia Sportiva, ritenendo opportuno che, proprio in virtù della natura del proprio ruolo, la sua stesura torni ad essere quella contenuta nella versione approvata dal Consiglio Nazionale del 15 luglio 2014, ricalcando, sostanzialmente, per quanto riguarda il proprio ruolo, quanto previsto nell'art. 48 e, quindi, che l'Ufficio possa formulare rilievi anche in caso di c.d. patteggiamento con incolpazione.

7. Perché un Prefetto a capo della Procura generale dello sport?

In conclusione di questo breve scritto, ritengo utile un richiamo ad una recente modifica all'art.12 *quater* dello Statuto del C.O.N.I., introdotta dallo stesso nel 2018, in virtù della quale il Procuratore Generale dello Sport è scelto, oltre che tra i professori ordinari in materie giuridiche, tra gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, tra gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, tra i magistrati ordinari, contabili e amministrativi in servizio o a riposo e gli alti ufficiali delle forze di polizia, anche tra i Prefetti, in servizio o a riposo. A quest'ultima categoria appartiene lo scrivente, attuale Procuratore Generale dello Sport.

La scelta appare non casuale, coerentemente con lo spirito della riforma della giustizia sportiva del 2014 e con la sua evoluzione più recente, e con quel ruolo di equo e saggio bilanciamento del ruolo di controllo con quello di collaborazione leale.

Il Prefetto rappresenta, nel quadro della Provincia, il perno attorno al quale ruotano e si svolgono le funzioni e le attività concernenti il coordinamento degli Uffici periferici della Pubblica Amministrazione e si concretizza il rapporto tra lo Stato e i cittadini, consentendo a tale figura di stabilire anche un contatto diretto con tutte le Autorità di Governo, anche oltre una proiezione strettamente provinciale.

Il Prefetto è un soggetto istituzionale che agisce in uno spazio politico-amministrativo soltanto parzialmente regolato da norme puntuali, e che proprio per questa ragione può svolgere un'azione di impulso, di mediazione e di intervento in tutti campi del fare amministrazione, non solo in esecuzione di norme specifiche ma anche – e soprattutto - al di fuori di schemi predefiniti e di procedure codificate; prevale, infatti, il piano politico degli interventi stessi, che permette al Prefetto di attivare su base discrezionale tutti i canali istituzionali che gestiscono risorse ed hanno una competenza di legge a provvedere.

Il Prefetto, nella sua qualità di rappresentante del Governo nella provincia e nella sua veste di funzionario a competenza generale, costituisce – quindi - il più sicuro riferimento e l'attore naturale per la mediazione e l'avvio a soluzione di qualsiasi situazione di crisi locale, anche di natura delicata e complessa. La normativa, infatti, affida a tale figura istituzionale compiti e responsabilità di rilievo in materia di funzionamento degli Organi degli Enti Locali (la sospensione e rimozione di responsabili amministrativi, il commissariamento degli Enti per sospetto inquinamento mafioso, etc.), ma esistono anche innumerevoli ambiti non codificati, ma assai rilevanti dal punto di vista politico, nei quali la sua funzione appare cruciale per il corretto svolgimento della vita civile e sociale.

L'azione del Prefetto è, poi, orientata a fornire al sistema delle Autonomie locali un valore aggiunto in materia di consulenza su aspetti normativi, regolamentari,

procedimentali ed atti d'organizzazione, tale da porre tale figura, in provincia, come il più solido riferimento del sistema democratico, aperto al confronto con la società civile, con i suoi rappresentanti e con i semplici cittadini, che ricorrono al rappresentante del Governo per trovare ascolto, per ottenere una risposta autorevole alle più diverse situazioni di disagio, un intervento finalizzato a superare contrasti tra i soggetti coinvolti o favorire l'individuazione di una soluzione che sblocchi ritardi burocratici.

A tal fine, nella Prefettura trovano un luogo neutro e operativo, che conferisce loro dignità istituzionale e autorevolezza verso l'esterno, una congerie di Osservatori, Gruppi di lavoro, Unità di crisi, etc., finalizzati alla ricerca di soluzioni per problemi ed emergenze specifici, a sostegno del ruolo svolto dal Prefetto, che deve essere sempre un attento lettore della realtà in cui opera, nonché per la rilevazione delle tendenze in atto - di cui deve essere un costante interprete – che egli ha il dovere di sottoporre, per le conseguenti valutazioni e decisioni, all'attenzione dei vari livelli di governo nel territorio e in sede centrale.

Sotto questo profilo, vengono in particolare rilievo proprio le forme non codificate dell'azione suppletiva che il Prefetto è chiamato a svolgere, per ricondurre ad unità le complesse realtà locali, per comporre i contrasti in cui l'interesse del privato interagisce con i pubblici poteri, trovando nella sua figura un catalizzatore, che stimola, suggerisce, coordina e raccorda – in termini di mediazione imparziale - i conflitti e le aspettative degli uni, con i principi organizzatori della Pubblica Amministrazione, sul versante contrapposto.

Fatte le debite distinzioni tra le due figure e i differenti contesti istituzionali in cui si collocano, e andando all'essenza del rispettivo ruolo - pur nella diversità sostanziale dei campi in cui operano - in ultima analisi cosa si chiede al Procuratore Generale dello Sport se non di calare nel contesto sportivo, nel rapporto con l'autonomia delle Federazioni e delle relative Procure, quella capacità di controllo e, nello stesso tempo, di supporto, consulenza e di farsi catalizzatore e sintesi di contrapposte esigenze da sublimare in soluzioni concrete finalizzate alla salvaguardia

del principio di legalità e di uniforme applicazione delle regole, così come fa il Prefetto in rapporto all'autonomia degli Enti Locali in quanto rappresentante del Governo?

Ecco, allora, che quelle doti di ascolto, mediazione, sintesi e proposta in buona parte si sovrappongono tra le due figure, in termini di finalità e presupposti per l'ottimale svolgimento del ruolo, ed ecco il perché di una scelta del C.O.N.I. finalizzata ad includere, tra la platea dei soggetti potenzialmente idonei a ricoprire il ruolo di Procuratore Generale dello Sport, anche una figura ibrida come quella del Prefetto, che non è investigatore, non è giudice, non è giurista ma è una sintesi di tutte queste professionalità.

In questo modo, anche il Procuratore Generale dello Sport riesce a evitare che una delle suddette anime prevalga rispetto alle altre e a ottenere che – messe insieme le sue diverse nature e competenze – esse determinino quell'approccio multidisciplinare e di ampia prospettiva capace di conciliare ciò che apparentemente sembra inconciliabile e far comprendere che questo nuovo istituto, forse vissuto nella fase iniziale come un invasore di campo dell'autonomia federale, può risultare invece una risorsa utile per lavorare meglio, per dare sempre maggior credibilità alla giustizia sportiva, rendere il rispetto delle regole sostanziale ed equo, presidiare l'effettività della giustizia sportiva anche a garanzia degli indagati, oltre che del sistema sportivo nel suo complesso.

8. Conclusioni

Lo sport è bellissimo, ed è importante non solo perché affascina per il gesto atletico ma anche perché lo sport fa parte della vita di tutti, non solo di chi lo pratica ma anche di chi ne fruisce come spettatore, di chi lo vive come possibilità di parteciparvi scommettendo lecitamente al gioco, di chi ne vive materialmente, perché coinvolto in tutta la miriade di attività che ne costituiscono l'indotto.

E allora, così come in ogni aspetto della vita ci sentiamo soggetti a regole e vincoli, così come abbiamo imparato a indossare la cintura di sicurezza in auto, a

calzare il casco quando andiamo in moto e, ora, a indossare la mascherina quando siamo in mezzo agli altri, così come applichiamo principi etici alla nostra vita quotidiana, così dobbiamo (non dovremmo, dobbiamo) farlo nello sport, praticanti o meno che siamo, fiduciosi che il sistema di regole è serio ed è presidiato grazie ad un sistema di pesi e contrappesi forse migliorabile, ma sicuramente al passo con i tempi e coerente con i principi dell'Etica pubblica.

Ugo Taucer

Prefetto - Procuratore Generale dello Sport presso il C.O.N.I.

ABSTRACT

L'articolo parte dal concetto aristotelico di Etica per giungere a quello di Etica Pubblica, che riguarda qualsiasi ordinamento giuridico e organizzazione sociale complessa sorretta da regole comuni.

Si affronta quindi l'evoluzione del concetto di sport in parallelo allo sviluppo sociale e civile, evidenziando quali sono le principali sfide che la società moderna pone al mondo dello sport.

Si passa quindi a esaminare come il C.O.N.I. ha trasformato negli ultimi anni il proprio sistema di giustizia per adeguarlo alle nuove sfide e all'evoluzione del pensiero giuridico, evidenziando nello specifico il ruolo che la Procura Generale dello Sport gioca per la promozione della legalità.

Viene quindi spiegato – esaminandone i dettagli delle attribuzioni - come questo ruolo venga esercitato attraverso un bilanciamento tra l'esercizio dei poteri di controllo e lo svolgimento di una azione di supporto nei confronti delle Procure federali, per renderne coerente l'azione nel pieno rispetto della loro autonomia e indipendenza, e come questa duplice natura dell'attività della Procura generale dello sport abbia giustificato la previsione che tra le figure idonee a dirigerla figurino ora anche quella del Prefetto, soggetto che nel proprio ruolo istituzionale riveste analoghi compiti di contestuale controllo e supporto nei confronti delle autonomie locali.

The article starts from the Aristotelian concept of Ethics to reach that of Public Ethics, which concerns any legal system and complex social organization supported by common rules.

The evolution of the concept of sport is then addressed in parallel with social and civil development, highlighting the main challenges that modern society poses to the world of sport.

The article, then, move on to examine how the C.O.N.I. has transformed its justice system in recent years to adapt it to new challenges and the evolution of legal doctrine, specifically highlighting the role that the General Prosecutor of Sport plays in promoting legality.

It is then explained - examining the details of the attributions - how this role is exercised through a balance between the exercise of legal control and the carrying out of a support action in favour of the federal prosecutors, to make their action consistent in full compliance with the their autonomy and independence, and how this dual nature of the activity of the General Prosecutor's Office has justified the provision that among the figures suitable to direct it there is now also that of the Prefect, a subject who, in his institutional role, has similar tasks of contextual control and support towards local autonomies.

* Il presente articolo è uno sviluppo dell'intervento svolto in occasione del Seminario on line su <<I principi fondamentali della Giustizia Sportiva e i rapporti con la Giustizia Ordinaria>> organizzato a Roma il 10 febbraio 2021 dalla Scuola dello Sport del C.O.N.I.

Per la sua stesura sono debitore nei confronti:

di Francesco Merloni e Alberto Pirni, autori del volume “Etica per le Istituzioni – Un lessico” edito da Donzelli Editore nel 2021;

di Maurizio Guaitoli, autore del breve saggio dal titolo <<Prefetto e Prefettura: realtà e prospettive nel quadro di riforma dello stato delle autonomie>> apparso sul n. 2/1997 della rivista di cultura professionale della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (S.S.A.I.) del Ministero dell'Interno *Instrumenta*;

del Documento <<Dare il meglio di sé>>, sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana, redatto dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e pubblicato il 1° giugno 2018 sul Bollettino della Sala Stampa Vaticana.

Un sentito ringraziamento, infine, voglio rivolgere al Dott. Luca Saccone, Capo Segreteria della Procura Generale dello Sport, per il prezioso supporto documentale, giuridico, tecnico e di revisione del testo.
